



Comune di Pordenone

COMUNE DI PORDENONE C. 9888
Prot. N. 0006261/P A.O.P.N.01/GEN
Data: 24/01/2018 Class: 9-2

Ordinanza n. 23
Data 24.01.18

OGGETTO: Istituzione di divieti e limitazioni relativi alla manifestazione "Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato", programmata per l'anno 2018.

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Vista l'istanza datata 08 gennaio 2018 (prot. n. 3352/A del 15/01/2018), presentata dall'Arch. Giuseppe Pedicini in qualità di Presidente dell'Associazione Propordenone con sede in viale Cossetti n. 20/a a Pordenone, quale organizzatore della manifestazione denominata "Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato", che si svolgerà in collaborazione con l'Amministrazione Comunale come di consueto in corso Vittorio Emanuele, via della Motta p.tta San Marco, via Beata E. Vendramini, p.tta Calderari e nella Loggia Municipale, nelle seguenti domeniche dell'anno 2018: 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 30 settembre, 28 ottobre, 25 novembre, 23 dicembre 2018 (edizione speciale di Natale);

Richiamata l'ordinanza n. 38 del 9 ottobre 2007 e ss.mm. avente per oggetto la nuova disciplina organica della ZTL;

Considerato che la manifestazione si svolge in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

Visto l'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciata in data 23/01/2018 n° 22 dal Settore IV: Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – U.O.C. Edilizia Privata – Ufficio Occupazione Suolo Pubblico;

Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Visto:

- l'articolo 5, comma del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che *tali limitazioni o divieti debbano essere evidenziati da apposita segnaletica disposta con ordinanza*;
- l'articolo 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce all'Ente proprietario della strada *la competenza a stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza*;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

ORDINA

nelle giornate di **28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 30 settembre, 28 ottobre, 25 novembre, 23 dicembre 2018** (edizione speciale di Natale) è istituito:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, nelle seguenti vie e/o piazze: corso Vittorio Emanuele, ambo i lati, dall'altezza dell'area di dehors del Caffè Portorico (fronte civico 16) sino all'intersezione con via Beata Vendramini - piazzetta San Marco - via della Motta - via Beata E. Vendramini - piazzetta Calderari.

In deroga ai divieti e limitazioni, ai veicoli degli espositori che esibiscano idonea documentazione rilasciata dall'Associazione Propordenone quale organizzatrice della manifestazione in oggetto, è consentito il transito e la sosta in corso Vittorio Emanuele e piazzetta San Marco (Zona a Traffico Limitato), per la data e per il tempo strettamente necessario all'attività di carico e scarico delle proprie merci da porre in esposizione, purché ciò non avvenga con intralcio e/o pericolo alla circolazione stradale.

- segue -

E' opportuno specificare che le operazioni di carico e scarico devono essere svolte in tempi ristretti e comunque non oltre venti minuti, da soggetti presenti ed in attività fisica di carico e scarico di sole cose, ragionevolmente continua (c.d. sosta operosa).

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

Inoltre in deroga alla presente ordinanza è consentito il transito ai veicoli dei frontisti e dei residenti, nonché possessori di regolari autorizzazioni alla circolazione in Z.T.L.. In tal senso il Comando Polizia Municipale compatibilmente con le necessità dell'organizzazione e in accordo con la stessa, potrà anche autorizzare il transito di veicoli che presentino comprovate necessità. Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Municipale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle aree interdette al transito veicolare.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;
- sempre entro sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei segnali apposti, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada, con le modalità previste dall'articolo 74, del D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- Al Settore IV° "Lavori Pubblici", il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, provvedendo all'installazione della prescritta segnaletica stradale e nel contempo alla provvisoria copertura della eventuale segnaletica verticale esistente.
- Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).



IL COMANDANTE
dott. Stefano Rossi